

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

REVISORE UNICO

Verbale n. 23/P

Data 22/12/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare di revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre, il sottoscritto Renato Murer, nominato con decorrenza 15.02.2021 Revisore dei Conti del Comune di SAN PIETRO DI FELETTO, ha esaminato presso il proprio studio, in San Donà di Piave (VE) – Via 13 Martiri n. 88, la documentazione ricevuta a mezzo e-mail in data 21.12.2021, relativa alla proposta di deliberazione consiliare n. 65 del 16.12.2021 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175".

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre, n. 174, il quale al comma 1, lettera b), n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione e partecipazione a organismi esterni;

Posto che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere oggetto di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 65 del 16.12.2021 e relativo allegato, con la quale si approva la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100;

Considerato che il citato D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 1, lett. l) e che pertanto non sono oggetto di razionalizzazione organismi partecipati quali Consorzi e Consigli di Bacino;

Viste le definizioni previste dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016 e, in particolare, quelle di "controllo" (lett. b), di "controllo analogo" (lett. c), di "controllo analogo congiunto" (lett. d) e di "partecipazione indiretta" (lett. g);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.9.2017 ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute*" con la quale il Comune di San Pietro di Feletto ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, che ha interessato le sole partecipazioni dirette, non ricorrendo la fattispecie di società a partecipazione indiretta detenuta dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo, e con la quale:

- è stata confermata la partecipazione diretta in Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.), trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;
- si è ritenuta strategica, anche dal punto di vista finanziario per il bilancio dell'ente, la partecipazione in Asco Holding S.p.A., ma si è rilevato che la stessa risultava priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016, per cui se ne è disposta la fusione con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P., previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano di fusione che assicurasse la convenienza economico patrimoniale dell'operazione e la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; in mancanza, entro un anno dall'adozione del Piano, è stata prevista l'alienazione della partecipazione;

Preso atto che, rispetto alla verifica straordinaria 2017 approvata con la richiamata deliberazione C.C. n. 31 del 29.9.2017, con riferimento ad Asco Holding S.p.A., sono intervenute modifiche statutarie allo stato pienamente efficaci, individuate per far sì che la società assuma il ruolo di holding pura - ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A., quotata in borsa - e avviate modifiche di governance, alla luce delle quali l'Ente conferma, alla data del 31/12/2020, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. ;

Precisato che, qualora le predette modifiche statutarie e attività poste in essere da Asco Holding S.p.A., a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, l'Ente intende confermare le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;

Preso atto che sono anche oggetto di ricognizione ordinaria:

- la società Piave Servizi S.p.A., sulla quale il Comune esercita il controllo analogo congiunto, che viene confermata come funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, per le motivazioni indicate nella deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;

- la società Vivereacqua Scral, posseduta attraverso Piave Servizi S.p.A. (partecipazione indiretta), pur detenendo il Comune una quota di partecipazione prossima allo zero, e in relazione alla quale l'Ente rileva quanto segue:

- o al 31/12/2020 la società presentava un numero di dipendenti (2) inferiore agli amministratori, (3), ma la casistica risulta già superata alla data di redazione del presente atto, giusta nota della Società Piave Servizi S.p.A. n. 35.484 in data 14/12/2021, pervenuta al prot. comunale n. 15.714 del 14/12/2021;
- o il fatturato medio del triennio precedente al 31/12/2020 risultava inferiore a quanto richiesto dall'art. 20, comma 2, lett d), del D.Lgs n. 175/2016;
- o la società Viveracqua Scral rientrerebbe, pertanto, nella fattispecie di adozione di specifico piano di razionalizzazione, che viene però escluso dalla società Piave Servizi S.p.A. per il ruolo strategico rivestito dalle attività esercitate dalla partecipata e dalla circostanza che "la società risulta in utile in tutti gli esercizi", come specificato nella predetta nota.

Su tale ultimo aspetto il Comune di San Pietro di Feletto ritiene di non adottare alcuna misura autonoma di razionalizzazione, ritenendo comunque di evidenziare nelle sedi deputate al controllo analogo congiunto la necessità di improntare adeguate misure di razionalizzazione conseguenti in particolare al mancato possesso del requisito dei cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 175/2016.

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta

VISTI

- il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare gli artt. 20 e 24, commi 5-bis e 5-ter;
- il decreto legislativo 16.06.2017 n. 100 (Decreto correttivo);

PRESO ATTO

del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147/bis del TUEL a firma del Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

i contenuti della proposta di deliberazione consiliare n. 65 del 16.12.2021 e relativo allegato, inerenti la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di San Pietro di Feletto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Revisore Unico

dott. Renato Murer